

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**TRA**

la Scuola Normale Superiore (CF 80005050507) con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alessandro Schiesaro (di seguito: "SNS"),

E

l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (CF 80132790587), con sede in Roma nella Piazza dell'Orologio n. 4, rappresentato dal Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Umberto Longo (di seguito, "ISIME"), di seguito indicati, singolarmente o congiuntamente, anche come "Parte" o "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592 del 1933, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto "ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle "scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni e le potenzialità di sviluppo, anche nell'ambito della Terza Missione (...) A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno";
- b) ai sensi dell'art. 8, comma 5, del proprio Statuto, la SNS "incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni";
- c) ISIME, fondato con R.D. n. 1775 il 25 novembre 1883, al fine di dare «unità e sistema alla pubblicazione delle Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», è Ente nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che, anche grazie ai rapporti di collaborazione da tempo instaurati con i principali istituti scientifici italiani e stranieri aderenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, coordina una intensa attività di ricerca, promuove progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali, congressi, convegni, cicli di seminari e iniziative di divulgazione culturale che hanno reso l'Istituto punto di riferimento per la medievistica italiana ed europea;
- d) è interesse di entrambe le Parti promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca e di studio di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- e) per le superiori finalità, le Parti hanno quindi convenuto di formalizzare la reciproca collaborazione stipulando il presente atto (di seguito: "Accordo").

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per sviluppare attività di ricerca e di studio nel settore inerente la storia politica, istituzionale, sociale, culturale e amministrativa del medio evo e la storia della medievistica del Novecento, al fine di rafforzare il ruolo della SNS e dell'ISIME quali punti di riferimento nazionali e internazionali per gli studi sulla storia medievale.

La collaborazione potrà concretizzarsi nell'organizzazione di seminari, workshop, Summer School, Winter School, convegni, nella pubblicazione di monografie o altri contributi scientifici. Queste attività potranno essere definite con specifici e formali scambi di corrispondenza nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Le Parti potranno promuovere l'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca o progetti di ricerca cofinanziati che saranno definiti di volta in volta con separati e specifici accordi.

Art. 2 - Modalità di realizzazione della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 1 sarà svolta con le modalità previste dalla normativa

vigente e dai rispettivi regolamenti interni, compatibilmente con il rispetto delle esigenze didattiche di ciascuna delle Parti.

Il personale docente, i ricercatori, gli allievi, studenti e borsisti di ciascuna delle Parti potrà essere invitato a svolgere attività di studio e ricerca presso l'altra Parte in conformità a specifiche pattuizioni che saranno definite dai Responsabili indicati al successivo art. 5.

L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti e ove esistente, il rapporto di lavoro o collaborazione con il rispettivo ente di appartenenza.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove è svolta l'attività.

Art. 3 - Costi

Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base all'Accordo.

In particolare, ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale autorizzato che svolgerà l'attività presso la sede dell'altra, incluse le spese di missione (viaggi e pasti), con eccezione dei costi relativi alle attrezzature e al materiale scientifico che sarà messo a disposizione della Parte ospitante.

Art. 4 - Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e/o laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, d.l. n. 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine convengono che:

- ognuna delle Parti garantisce le coperture assicurative di legge al proprio personale e agli studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi e borsisti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro dell'Accordo, anche presso i locali e/o laboratori dell'altra Parte: infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;
- potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque a essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza del personale.

Art. 5 - Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici per l'attuazione dell'Accordo sono:

- per la SNS, la Prof.ssa Federica Cengarle, federica.cengarle@sns.it;
- per l'ISIME, il Prof. Umberto Longo, umberto.longo@isime.it.

Ai Responsabili scientifici è demandato il compito di assicurare l'attuazione dell'Accordo.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili scientifici dell'Accordo dovrà essere comunicata all'altra Parte.

Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale, sfruttamento economico e diffusione dei risultati

Fermi restando i diritti morali dell'autore, ogni diritto patrimoniale di proprietà intellettuale ed economica derivante dall'attività di ricerca che potrà essere sviluppata nell'ambito dell'Accordo, sarà congiunta tra le Parti, in quote del 50%. Ogni altro aspetto relativo alla proprietà intellettuale ed economica sarà disciplinato dalle Parti mediante successivo e separato accordo. Pertanto, in tutte le occasioni in cui saranno presentati i dati della ricerca di cui all'oggetto dovranno essere rappresentati i loghi delle Parti.

Nell'ambito dell'Accordo le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati (pubblicazioni, convegni, seminari, etc.). In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti di ricerca sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

Art. 7 - Pubblicazioni

Le Parti riconoscono che la pubblicazione dei risultati eventualmente conseguiti nell'ambito di progetti di cooperazione congiunta concretamente concordati è di grande importanza per le Parti stesse.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso eventi (conferenze, convegni, etc.) e attraverso edizioni a stampa e online.

Le pubblicazioni riporteranno gli indirizzi di entrambe le Parti. Nella preparazione delle pubblicazioni scientifiche, ciascuna Parte terrà conto degli interessi dell'altra Parte e la informeranno tempestivamente circa l'esatto testo della pubblicazione prevista. Prima di fornire tali informazioni, la Parte che intende provvedere alla pubblicazione dovrà inoltre verificare che la pubblicazione prevista non contenga informazioni che non devono essere divulgate e che la pubblicazione non faccia riferimento a invenzioni brevettabili che non siano ancora in fase di brevetto. In tal caso, la pubblicazione richiede l'espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 8 - Uso dei nomi, dei segni distintivi, dei loghi e dei marchi

I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse, è pertanto fatto espresso divieto farne uso in assenza di espressa autorizzazione scritta del titolare.

Ove per la realizzazione degli scopi di cui dell'Accordo si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà usare i nomi, i segni distintivi, i loghi e i marchi dell'altra Parte previa formale autorizzazione, che prevederà limiti di durata e modalità di utilizzo.

In ogni caso, i nomi, i segni distintivi, i loghi e i marchi dovranno essere usati in conformità ai rispettivi Sistemi di Identità e in modo da non generare confusione circa il ruolo ricoperto da ciascuna delle Parti nella comune collaborazione.

Resta inteso che i diritti d'uso dei nomi, dei segni distintivi, dei loghi e dei marchi termineranno automaticamente con la cessazione dell'Accordo a qualsiasi titolo intervenuta.

Art. 9 - Trattamento dei dati e riservatezza

Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui all'Accordo.

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali necessari all'esecuzione delle attività derivanti dall'Accordo per il perseguimento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito dell'Accordo e ad adottare misure di sicurezza adeguate ai processi e ai tempi di conservazione. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo.

Art. 10 – Dual Use e uso responsabile della ricerca

Le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività di ricerca e sviluppo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prodotti, tecnologie e informazioni a duplice uso, incluse le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/821 e successive modifiche, nonché della Raccomandazione (UE) 2021/1700 sulla sicurezza della ricerca. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle Linee Guida del MUR su Sicurezza e Integrità della Ricerca, nonché agli obblighi derivanti dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) in materia di sicurezza informatica.

Ciascuna Parte adotta adeguate procedure interne di due diligence, valutazione del rischio, classificazione delle tecnologie e gestione della sicurezza dei dati e delle infrastrutture, garantendo che ogni attività potenzialmente soggetta a restrizioni sia preventivamente valutata e, ove necessario, autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 11 - Codice Etico e Anticorruzione

Ciascuna Parte dichiara di aver preso piena e completa visione dei rispettivi Codici Etici.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i contenuti dei documenti sopra menzionati, a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione dell'Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori ecc. pongano in essere comportamenti illeciti e/o in violazione dei Codici Etici e del Piano/Codice Anticorruzione, l'altra Parte avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

Art. 12 - Durata, rinnovo e recesso

L'Accordo ha durata dalla data della stipula e sino al termine del 31 dicembre 2029.

La durata dell'Accordo può essere modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere l'Accordo in caso di inadempimento dell'altra Parte di uno qualsiasi degli obblighi previsti nell'Accordo stesso, mediante comunicazione da inviare all'altra Parte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Ciascuna Parte può liberamente recedere dall'Accordo con un preavviso scritto di almeno quattro mesi tramite comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata.

Resta inteso che in caso di risoluzione e di recesso restano valide le disposizioni dell'Accordo con riguardo alle Attività completate e non già ultimate alla data della risoluzione.

Qualora una qualsiasi disposizione dell'Accordo sia o diventi invalida, la validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata nel suo complesso.

Art. 13 - Legge applicabile e foro competente

L'Accordo è regolato dalla legge italiana, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'applicazione interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo.

Tutte le controversie che nascono o sono connesse all'Accordo, e che non possono essere risolte in modo

amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria competente ai sensi di legge.

Art. 14 - Disposizioni finali

Nessuna Parte potrà, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, cedere o trasferire a terzi i diritti e/o le obbligazioni di cui all'Accordo.

L'Accordo descrive l'accordo complessivo tra le Parti in riferimento all'oggetto dello stesso e, fatta eccezione per quanto qui diversamente previsto, annulla tutti i precedenti accordi, intese, comunicazioni, rappresentazioni e premesse, sia orali sia scritti, eventualmente intercorsi tra le Parti.

Qualsiasi modifica delle clausole dell'Accordo dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.

Comportamenti tolleranti di una Parte a fronte degli inadempimenti dell'altra Parte non saranno costitutivi di alcun diritto a favore della Parte inadempiente, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere diritti della Parte adempiente od inadempimenti della Parte inadempiente.

Le Parti dichiarano che l'Accordo, in tutte le sue parti, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto unilateralmente predisposti da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c., dovendosi ritenere ogni singolo patto concordemente predisposto e specificatamente approvato da entrambe le Parti.

L'Accordo è redatto per scrittura privata non autenticata in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla Scuola con autorizzazione n. 2016/20143 del 28/04/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Pisa.

L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono dei seguenti indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

- per SNS: protocollo@pec.sns.it;
- per ISIME: segreteria@pec.isime.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, data della firma digitale

per la Scuola Normale Superiore

il Direttore, Prof. Alessandro Schiesaro (*)

Firmato digitalmente da Alessandro Schiesaro
Data: 21.07.2026 16:54:50 CEST
Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE PISA/80005050507

Roma, data della firma digitale

per l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

il Direttore, Prof. Umberto Longo (*)



Umberto Longo
20.07.2026
10:36:40
GMT+02:00

(*) Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.